Allegato "A" al n. 5278/4170	
STATUTO della	
FONDAZIONE "I SEMI DELL'ARCOBALENO - Fondazione per la	
qualità della vita e dell'ambiente ETS"	
Articolo 1)	
Genesi, denominazione e modello di riferimento	
Con atto in data 27 maggio 2022, a rogito Notaio Gianluca	
Abbate di Rieti, Repertorio n.	
è costituita la Fondazione denominata "I semi	
dell'arcobaleno - Fondazione per la qualità della vita e	
dell'ambiente Ente del Terzo Settore" ETS, in breve "I semi	
dell'Arcobaleno - Fondazione ETS"	
(Ente del Terzo Settore)	
La Fondazione nasce su iniziativa di Laura Del Colle	
(Fondatrice) per ricordare la vita esemplare, per onestà e	
generosità, dei suoi genitori Pietro Del Colle e Luisa Maria	
Monti.	
La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo	
Settore nell'ambito del modello organizzativo della	
Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.	
Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.	
La Fondazione potrà operare anche all'estero, sotto la	
denominazione "The rainbow seeds - Foundation for the	
quality of life and of the environment ETS".	
Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica	
non 12 5000 vincoll at tappicooncazione gialica	

nell'utilizzo della denominazione.	
Articolo 2)	
Sede	
La Fondazione ha sede in ROMA , all'indirizzo determinato con	
delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato	
nelle forme di legge. Il trasferimento della sede principale	
nell'ambito dello stesso comune, non comporterà una modifica	
statutaria ma avrà effetto verso i terzi solo a decorrere	
dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
Terzo Settore.	
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sia in	
Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o	
di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo	
dell'attività della Fondazione e di incremento della	
necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali di	
supporto alla Fondazione stessa.	
Articolo 3)	
Finalità, scopo e attività	
La Fondazione si propone di realizzare attività d'interesse	
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di	
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,	
delle seguenti attività di interesse generale di cui	
all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:	
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
successive modificazioni, e interventi, servizi e	
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
modificazioni;	
b) interventi e prestazioni sanitarie;	
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
sociale con finalità educativa;	
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto	
1991, n. 281;	
g) formazione universitaria e post-universitaria;	
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
interesse generale di cui al presente articolo;	

1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
della povertà educativa;	
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
migranti;	
t) organizzazione e gestione di attività sportive	
dilettantistiche;	
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
delle attività di interesse generale di cui al presente	
articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
In particolare, la Fondazione ha come scopo principale lo	
svolgimento di attività volte alla tutela della qualità	

della vita e dell'ambiente, intervenendo in modo trasversale	
sulle sopracitate attività.	
La Fondazione, nel perseguire tale finalità, alla luce	
della profonda interazione esistente fra il benessere	
degli individui e la salvaguardia e il miglioramento delle	
condizioni ambientali, si propone, altresì, in via	
prioritaria, di portare a termine, quanto più possibile,	
nei settori di interesse sopracitati, interventi e	
iniziative che abbiano un impatto positivo per quanto	
riguarda la tutela dell'ambiente.	
Sono destinatari privilegiati delle attività della	
Fondazione gli anziani e i bambini, nonché le persone	
colpite da disagio sociale ed economico.	
La Fondazione può operare, nei predetti ambiti, anche	
attraverso Enti e altre Fondazioni che direttamente svolgano	
le medesime attività, nonché attraverso un costante	
interscambio a livello internazionale.	
Per il perseguimento dei propri scopi, nei limiti previsti	
dalla legge, la Fondazione potrà avviare tutte le	
iniziative ritenute utili od opportune, fra le quali a	
titolo esemplificativo e non esaustivo:	
a) sostenere attività di formazione e di ricerca nei propri	
settori di attività, anche attraverso la concessione di	
premi, sovvenzioni e borse di studio;	
b) promuovere e realizzare iniziative di educazione,	

	sensibilizzazione e formazione, seminari, eventi, progetti,	
m	manifestazioni, convegni e workshop;	
C	c) collaborare e instaurare relazioni con enti	
s	scientifici, universitari, culturali e di ricerca,	
i	istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che	
а	all'estero;	
d	d) svolgere attività di formazione, informazione, studio e	
r	ricerca, realizzando anche pubblicazioni.	
	Articolo 4)	
	Attività diverse, secondarie e strumentali	
L	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di	
С	cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali	
r	rispetto a esse e secondo i criteri e i limiti di cui al	
D	Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,	
а	ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, di	
С	concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,	
t	tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite,	
i	impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle	
r	risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle	
а	attività di interesse generale.	
N	Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali	
u	ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al	
С	Consiglio di Amministrazione.	
S	Su iniziativa del Presidente e/o del Presidente onorario,	
0	ove nominato, potrà essere costituito nell'ambito della	

Fondazione un Think Tank su tematiche riconducibili alle	
finalità perseguite dalla stessa Fondazione. Al momento	
della sua costituzione dovrà essere stanziato dalla	
Fondatrice un fondo non inferiore a Euro 5.000,00	
(cinquemila virgola zero zero) per il suo funzionamento.	
Sarà inoltre individuato un canale ad hoc per le donazioni	
in favore di tale Think Tank.	
Il Think Tank potrà nominare al suo interno un Presidente e	
sarà finalizzato a promuovere la raccolta, la diffusione, la	
discussione e l'attuazione di idee e proposte utili al	
raggiungimento delle finalità della Fondazione.	
Articolo 5)	
Patrimonio	
Patrimonio Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto: A) dal Fondo di dotazione:	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto: A) dal Fondo di dotazione: - rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto: A) dal Fondo di dotazione: - rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto: A) dal Fondo di dotazione: - rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto: A) dal Fondo di dotazione: - rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero); - incrementabile successivamente mediante conferimenti di	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto: A) dal Fondo di dotazione: - rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero); - incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità	
Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto: A) dal Fondo di dotazione: - rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero); - incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque	

dotazione;	
- costituito altresì da beni mobili e immobili acquistati	
dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni	
compresi nello stesso Fondo di dotazione;	
B) dal Fondo di gestione costituito:	
- dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle	
entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della	
Fondazione;	
- da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e	
riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo	
articolo 7, comma 3;	
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti	
testamentari, che non siano espressamente destinati a	
integrare il Fondo di dotazione;	
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea,	
dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o	
privati;	
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle	
secondarie strumentali, inclusi i fondi rivenienti dalle	
raccolte pubbliche occasionali, di cui all'ultimo comma del	
presente articolo;	
- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che	
pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non	
siano espressamente destinati al Fondo di dotazione,	
compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.	
	I

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo	
dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo	
amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua	
ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione	
dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di	
associazione non riconosciuta, o la fusione o lo	
scioglimento dell'Ente.	
Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può	
costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico	
affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e	
seguenti Codice Civile.	
La Fondazione, sempre al fine esclusivo del perseguimento	
degli scopi statutari, e per finanziare lo svolgimento delle	
attività di interesse generale, potrà promuovere e	
realizzare attività di raccolta fondi, anche per mezzo di	
donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non	
corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni,	
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma	
organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione	
al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni	
e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di	
terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei	
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
con i sostenitori e con il pubblico e in conformità ai	
provvedimenti normativi in materia.	

Articolo 6)	
Volontari - Amici della Fondazione	
La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie	
attività dell'opera di volontari.	
Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono	
attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione	
il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e	
gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.	
I volontari, che svolgono l'attività in modo non	
occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro,	
tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.	
Resta fermo il disposto di cui all'articolo 17, comma 5, del	
CTS.	
La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.	
La Fondazione potrà istituire l'Albo degli "Amici della	
Fondazione". Saranno qualificati Amici della Fondazione i	
soggetti pubblici e privati, le persone fisiche e	
giuridiche, le società e gli enti in genere, italiani e	
stranieri, le cui elargizioni e/o attività di supporto a	
favore della Fondazione saranno di valore particolarmente	
rilevante. Tale qualifica avrà carattere meramente onorario	
e sarà deliberata, stabilendone anche la durata, dal	
Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi	
componenti.	
Gli Amici della Fondazione potranno una volta l'anno, anche	

singolarmente, richiedere un incontro con gli amministrator:	-
per proporre iniziative, purché in linea con gli scop:	
statutari della Fondazione.	
Articolo 7)	
Esercizio finanziario	
L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° gennaio e	9
termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
Entro il 30 aprile di ogni anno (o entro il 30 giugno di	
ogni anno, in caso di motivate necessità) - e in ogni caso	
nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 48 CTS a:	
fini del deposito nel RUNTS - il Consiglio di	
Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in	1
conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del	
Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il	
bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.	
La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non puo	
distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve	
comunque denominati ad alcuno, né direttamente ne	
indirettamente.	
Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo	
stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con	1
l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla	ı
relazione di missione che illustra le poste di bilancio,	
l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalita	ı
di perseguimento delle finalità statutarie.	

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla	
chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e	
separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di	
ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di	
sensibilizzazione.	
Articolo 8)	
Organi ed uffici della Fondazione	
Sono organi della Fondazione:	
- il Consiglio di Amministrazione;	
- il Presidente;	
- l'Organo di Controllo;	
- il Comitato Scientifico.	
Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un	
Revisore Legale dei Conti.	
Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore	
Generale e la Segreteria Amministrativa le cui funzioni	
saranno regolate con deliberazione del Consiglio di	
Amministrazione.	
Articolo 9)	
Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di	
tre a un massimo di cinque componenti; i primi, compreso il	
Presidente, sono determinati nel numero e designati a tempo	
indeterminato in sede di costituzione dell'Ente.	
Successivamente alla costituzione, lo stesso Consiglio potrà	

determinare di variare il numero dei propri componenti.	
Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri	
del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente, gli	
altri/l'altro provvedono/e alla nomina del/dei mancante/i,	
il quale/i quali dura/no in carica per 3 (tre) esercizi	
finanziari e cessano dalle funzioni in occasione della	
riunione convocata per l'approvazione del bilancio	
consuntivo, relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni,	
decadenza o revoca per giusta causa.	
I componenti del Consiglio sono rieleggibili e resta fermo	
il divieto di cui al combinato disposto degli articoli 26,	
comma 8, del CTS e dell'articolo 2382 c.c.	
Qualora venisse a mancare il Presidente, la relativa nomina	
spetterà agli altri due Consiglieri a tempo indeterminato,	
se in carica (o a uno degli stessi, se l'unico rimasto in	
carica), altrimenti agli eredi designati a tal fine dalla	
Fondatrice che opereranno seguendo le modalità indicate	
dalla Fondatrice stessa.	
Egualmente spetterà agli eredi designati dalla Fondatrice la	
nomina dei Consiglieri qualora venisse meno l'intero	
Consiglio.	
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione	
ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di	
economicità, efficacia ed efficienza.	
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:	

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove	
richiesto per legge;	
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al	
funzionamento della Fondazione, e quello relativo	
all'erogazione dei servizi, se redatto;	
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità	
di integrare le attività da svolgersi;	
- delibera la costituzione di nuovi organi dell'Ente;	
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e	
la scissione della Fondazione;	
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;	
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati,	
donazioni e contributi;	
- determina le modalità di attribuzione al patrimonio o al	
Fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura,	
derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente	
disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;	
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i	
settori di attività della Fondazione, nominandone, ove	
necessario, un responsabile e stabilendone le competenze;	
- può costituire, al fine di realizzare specifici progetti,	
comitati ad hoc, privi di funzioni strettamente gestionali,	
come supporto al raggiungimento degli obiettivi statutari;	
- conferisce incarichi professionali;	
- provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale	
	I

dipendente;	
- conferisce i poteri necessari per la sottoscrizione di	
contratti di qualsiasi natura;	
- stabilisce se l'Organo di controllo sia monocratico o	
collegiale e provvede alla sua nomina;	
- nomina i membri del Comitato Scientifico;	
- può nominare, stabilendone le funzioni e la durata della	
carica, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra	
coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione	
dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale	
partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	
senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario può	
essere ricoperta anche dal Presidente della Fondazione, a	
condizione che rinunci al suo stesso ruolo;	
- può nominare un Comitato Onorario scegliendone i membri	
tra le persone più idonee a rappresentare autorevolmente, a	
livello nazionale e internazionale, gli ideali, gli scopi e	
l'immagine della Fondazione, stabilendone nel contempo, le	
modalità di nomina, la durata della carica e le funzioni. I	
soggetti come sopra nominati non assumono alcuna	
responsabilità gestionale.	
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni,	
associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in	
generale, enti privati o pubblici sia in Italia che	
all'estero;	

- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e	
deliberazioni;	
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la	
Segreteria Amministrativa determinandone compensi,	
qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
propri poteri a uno o più dei suoi membri, ovvero ad un	
Comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare	
procuratori per determinati atti o categorie di atti, il	
tutto nei limiti individuati con propria deliberazione	
assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di	
consulenti.	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa	
del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.	
La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica,	
anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare	
prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i	
membri entro i 3 (tre) giorni solari antecedenti.	
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
la presenza della maggioranza dei membri in carica e	
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di	
voti prevale quello del Presidente del Consiglio di	
Amministrazione.	
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	

a	ruando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o	
	rideo-comunicazione, tutti i consiglieri in carica e la	
m	naggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.	
I	n caso di decisioni inerenti a modifiche statutarie,	
0]	perazioni straordinarie, occorre la presenza dei tre quarti	
d	lei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della	
m	maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento e	
1.	a devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei	
t.	re quarti dei membri in carica.	
D	Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale,	
f	irmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal	
S	egretario.	
A	i componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche	
i	l rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e	
de	locumentate.	
L	e riunioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente	
C	convocate, si possono svolgere anche mediante mezzi di	
t	elecomunicazione e video-comunicazione, alle seguenti	
C	ondizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
a	. che sia consentito al Presidente della riunione di	
a	ccertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
S	volgimento della riunione, constatare e proclamare i	
r	isultati della votazione;	
b	. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
a	deguatamente gli eventi della riunione oggetto di	

verbalizzazione;	
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
trasmettere documenti;	
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene	
svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
Articolo 10)	
Presidente e Vice Presidente	
Il Presidente della Fondazione è nominato a tempo	
indeterminato in sede di atto costitutivo, dalla Fondatrice.	
Nel caso in cui quest'ultima venisse a mancare, la nomina	
spetterà ai Consiglieri a tempo indeterminato, se ancora in	
carica (oppure a uno degli stessi se l'unico rimasto in	
carica) altrimenti, agli eredi designati a tal fine dalla	
Fondatrice che opereranno seguendo le modalità indicate	
dalla Fondatrice stessa.	
Tali criteri di scelta trovano la loro ragion d'essere	
nella volontà di perpetuare l'intendimento della Fondatrice.	
Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del	
Consiglio di Amministrazione.	
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di	
fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi	
autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando	
avvocati e consulenti.	

Il Drogidanto prodignono Mardino del gierno	
Il Presidente predispone l'ordine del giorno.	
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio	
di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i	
poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di	
volta in volta. In caso di urgenza può adottare i	
provvedimenti di competenza del Consiglio di	
Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella	
sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di	
rilasciare procure speciali per singoli atti.	
Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per	
l'esplicazione di tutte le iniziative che vengono	
deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo	
della Fondazione, curando l'osservanza dello statuto e	
promuovendone la riforma qualora si renda necessario.	
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre,	
cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e	
private e altri organismi, anche al fine di instaurare	
rapporti di collaborazione e sostegno alle singole	
iniziative della Fondazione.	
Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi	
componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione	
vicaria del Presidente, per sostituire il Presidente stesso	
in caso di sua assenza o impedimento. Ove non nominato il	
Vice Presidente, il Presidente designa in caso di necessità	
un membro del Consiglio di Amministrazione, con funzione	

vicaria.	
Articolo 11)	
Organo di controllo e Revisore dei Conti	
L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di	
Amministrazione, ad eccezione del primo, nominato in sede di	
atto costitutivo, e dura in carica tre esercizi finanziari,	
sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
esercizio ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.	
E' composto, alternativamente o da un solo membro o da tre	
membri effettivi e due supplenti.	
In caso di organo monocratico, l'unico componente deve	
essere scelto tra le categorie di soggetti di cui	
all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ferma	
restando, in ogni caso, l'applicabilità dell'articolo 2399	
del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, almeno un	
membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i	
soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma del Codice	
Civile.	
L'Organo di Controllo collegiale designa tra i suoi	
componenti il Presidente, ove non vi abbia già provveduto il	
Consiglio di Amministrazione in sede di elezione.	
L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio sulla	
gestione della Fondazione e, in particolare, sull'osservanza	
della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di	
corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto	

organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla	
Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita,	
inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia	
nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei	
conti.	
Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto	
dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la	
relativa relazione.	
Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza	
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali	
e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
svolto.	
I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni	
del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.	
L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente	
con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a	
maggioranza semplice.	
Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n.	
117/2017, è obbligatoria la nomina - da parte del Consiglio	
di Amministrazione - di un Revisore legale dei conti o di	
una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito	
Registro.	
In particolare il Revisore o la Società di Revisione:	
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare	
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione	

nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli	
impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;	
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle	
risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle	
norme che ne disciplinano la redazione;	
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
esercizio.	
Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3	
(tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con	
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.	
L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle	
proprie adunanze e delle deliberazioni.	
E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di	
Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e	
video-comunicazione; in tal caso si osservano le	
disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di	
Amministrazione.	
Articolo 12)	
Il Comitato Scientifico	
Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del	
Comitato Scientifico composto da due a dieci membri, scelti	
tra soggetti di alto profilo e competenza negli ambiti di	
attività della Fondazione, determinandone la durata e le	
funzioni.	

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente	
designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.	
I membri del Comitato Scientifico scadono dopo un triennio e	
possono essere rinominati.	
Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive	
per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi	
momento, richiederne l'intervento; in particolare il	
Comitato esprime il proprio parere consultivo su specifiche	
attività e progetti della Fondazione e propone al Consiglio	
programmi di lavoro ed iniziative per il raggiungimento	
degli scopi statutari.	
Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche	
mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione.	
Il Comitato può eleggere tra i suoi componenti un	
Coordinatore, costituire gruppi di lavoro per specifiche	
materie e attribuire la competenza su singoli argomenti ai	
propri membri.	
Il Comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi	
statutari, anche su singole ricerche e/o studi nonché su	
programmi scientifici.	
Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto il	
Presidente della Fondazione che, in caso di impedimento a	
partecipare, designa in sua vece il Vice Presidente, ove	
nominato, o, in alternativa, uno suo delegato.	
Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo	

rit	tenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo	
dei	i componenti.	
Il	Comitato Scientifico, attraverso un segretario nominato	
al	proprio interno, cura la tenuta del libro relativo alle	
pro	oprie adunanze e deliberazioni.	
	Articolo 13)	
	Gratuità delle cariche	
Tut	tte le cariche menzionate nel presente Statuto sono	
	atuite, salvo il rimborso delle spese debitamente	
	cumentate sostenute in nome e per conto della Fondazione	
	o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove	
	eventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.	
	altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di	
Amn	ministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi, in	
pri	imis per il Presidente fermo restando che la	
cor	rresponsione di compensi a chiunque rivesta cariche	
soc	ciali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle	
res	sponsabilità assunte e alle specifiche competenze, e	
con	munque non superiori a quelli previsti in enti che operano	
in	medesimi o analoghi settori o condizioni.	
	Articolo 14) Libri dell'Ente	
La	Fondazione dovrà tenere:	
-	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
Cor	nsiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti	
anc	che i verbali redatti per atto pubblico;	

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
di Controllo e di eventuali altri organi sociali.	
In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in	
materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il	
parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano	
le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di	
garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività	
economico-finanziarie dalla Fondazione.	
Articolo 15)	
Durata, scioglimento o estinzione della Fondazione	
Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio	
di Amministrazione in carica, ove ricorrano i seguenti	
motivi:	
a) conseguimento degli scopi statutari e/o impossibilità	
sopravvenuta di conseguirli;	
b) impossibilità di funzionamento dell'Ente;	
c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni	
di fondo che animano la Fondazione e/o che dovesse impedire	
lo svolgimento dell'attività.	
In caso di scioglimento/estinzione dell'Ente, il Consiglio	
di Amministrazione, in sessione straordinaria, recependo le	
volontà della Fondatrice se deceduta, deciderà in merito	
alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere	
devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di	
pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo	

della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del	
parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45	
del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione	
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo	
le disposizioni del Consiglio di Amministrazione come Fondo	
denominato "Fondo Laura Del Colle" finalizzato alla	
realizzazione di progetti in linea con gli scopi statutari	
della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia	
Sociale.	
Articolo 16)	
 Clausola di rinvio	
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le	
disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile	
e le norme di legge vigenti in materia.	
F.to: LAURA DEL COLLE	
" ENZO QUATTROCIOCCHE	
" SANDRO ANELLA	
" MARIA ANTONIA CORDA TESTE	
" FLAVIA PAVANO TESTE	
" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO	